



COMUNE DI MADIGNANO

Via Libertà, 22, 26020 Madignano CR
tecnico@pec.comune.madignano.cr.it
tecnico@comune.madignano.cr.it



UFFICIO TECNICO
COMUNALE

Reg. n. 10/2020 Prot. N. 3520

Lavori di RIQUALIFICAZIONE AREA DESTINATA A SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CON CREAZIONE DI PARCHEGGIO MULTIFUNZIONALE – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE CICLOPEDONALE (CHIUSURA DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA PIAZZA VOLONTARI DEL SANGUE E PIAZZA PORTICI)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Richiamate:

- la delibera di G.C. n. 86 del 25.10.2018 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di riqualificazione area destinata a servizi pubblici comunali con creazione di parcheggio multifunzionale;
- la propria determinazione n. 236/gen. – 122/part. del 19.11.2018 di affidamento dei sopracitati lavori alla ditta IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L.;
- il Verbale di Consegna Lavori del 16.12.2019 prot. 6155;
- il Verbale di 1 Sospensione dei Lavori del 16.12.2019 prot. 6156;

Considerato che per il regolare svolgimento degli interventi è necessario adottare delle modifiche temporanee alla viabilità;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 in particolare gli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico Enti Locali in merito alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018.

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione ciclopedonale per la durata dei lavori dal giorno LUNEDI 20 LUGLIO al giorno SABATO 15 AGOSTO 2020 nel tratto di strada comunale di collegamento ciclopedonale tra PIAZZA VOLONTARI DEL SANGUE e PIAZZA PORTICI; durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo, ciclista e pedone;

DISPONE

A decorrere il giorno dalle ore 08:00 di LUNEDI 20 LUGLIO alle ore 12:00 di SABATO 15 AGOSTO 2020 e comunque sino a fine lavori dei seguenti provvedimenti:

- di vietare la circolazione dei pedoni, dei ciclisti e dei veicoli in genere nei momenti ritenuti necessari dal responsabile di cantiere nelle aree circostanti a quella di cantiere;
- limite di velocità progressivamente a scalare fino a 10 km/h dalla prossimità alla corrispondenza della zona dei lavori;
- è fatto obbligo alla ditta **IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L.** a propria cura e spese, di posizionare la prescritta segnaletica nei tempi e nei modi previsti dal Codice della Strada, la quale dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, essere stabile in qualsiasi condizione atmosferica e zavorrata per evitare ribaltamenti dovuti al vento;
- si avverte che nel corso dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale e in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale, che la mancanza, anche parziale, della relativa segnaletica verticale mobile, sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma come previsto dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada;
- Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Brescia;
- in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre del termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura dell'articolo 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992;
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.

AVVERTE

La presente ordinanza ha validità i giorni LUNEDI 20 LUGLIO E SABATO 15 AGOSTO 2020 e comunque sino a fine lavori;

Che notizia della presente Ordinanza viene data al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali, in loco, opportunamente predisposti.

Che gli addetti al Servizio di Polizia Stradale vigileranno sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Che le infrazioni eventualmente rilevate saranno oggetto di sanzioni ai sensi del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche.

Madignano, 16 LUGLIO 2020

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

F.to Canavera arch. Andrea

